



N. R.G. 11633/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaella Simone	Presidente
dott. Assunta Napoliello	Giudice
dott. Paola Cesaroni	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **11633/2021** promossa da:

Giuseppe Mazzilli, Anna Rita Regina, Marilena Di Cosola tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Munafò

Giovanni Morisco con l'avv. G. Cafarchio

ATTORI

contro

Biagio Giacovelli rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Ferrara;

La Federica società Cooperativa, rappresentata e difesa dall'Avv. Onofrio Montecalvo

CONVENUTI

CONCLUSIONI

All'udienza del 23.5.2023, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta inviate in ottemperanza al decreto del 2.4.2023, che qui si intendono richiamate; la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giuseppe Mazzilli, Anna Rita Regina, Giovanni Morisco, Marilena Di Cosola hanno avviato il presente giudizio in qualità di soci della Cooperativa Edilizia Federica al fine di ottenere la condanna dell'ex amministratore, attuale Presidente della società, Biagio Giacovelli al pagamento della complessiva somma di €. 1.954,82, lamentando condotte di "mala gestio" da quest'ultimo perpetrate nella gestione della Cooperativa in questione.

Costituendosi in giudizio, entrambi i convenuti hanno eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda.

La causa è stata rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni senza ulteriore istruttoria e riservata per la decisione all'udienza del 23.5.2023.

La domanda è improponibile.



L'art. 31 dello statuto societario della Federica Soc. Coop. prevede che: "Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro (..) L'arbitro deciderà, nei casi in cui è ammissibile per legge, in via irrituale secondo equità. (..) La disciplina sopra prevista si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale". La norma riportata contempla, quindi, un'ipotesi di arbitrato irrituale, dovendosi evidenziare il carattere obbligatorio della procedura arbitrale disegnata dall'art. 31 ("dovrà") ed il carattere onnicomprensivo della elencazione contenuta nella clausola (qualsiasi controversia tra soci e società estesa alle controversie con amministratori, liquidatori e sindaci).

Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16625 del 2013), nell'interpretare il concetto di diritti disponibili o indisponibili ai fini della compromettibilità in arbitri della controversia, ha affermato che attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile - che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio - e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (art. 2479 ter c.c.) (..) dovendo l'ambito dei diritti indisponibili ritenersi circoscritto "a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte" (cfr. Cass. n. 3772 del 2005; n. 18600 del 2011).

Esaminando, quindi, le casistiche sottoposte all'esame della giurisprudenza, tale requisito è stato ritenuto sussistente limitatamente alle ipotesi di nullità del bilancio, in quanto: "Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato" (Cassazione civile sez. I, 15/03/2023, n.7433).

Si è, invece, progressivamente ampliato nell'interpretazione giurisprudenziale l'elenco delle controversie compromettibili, includendo ad esempio le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari (Cassazione civile sez. VI, 28/08/2015, n.17283).

Applicando i suesposti principi al caso di specie, il carattere obbligatorio ed onnicomprensivo della clausola compromissoria porta a sostenerne la piena applicabilità alla presente controversia, avente ad oggetto la tutela di diritti di credito -e quindi di natura esclusivamente patrimoniale- dei soci.

Depone per tale conclusione, infine, il disposto di cui all'art. 808-quater c.p.c., contenente il canone interpretativo che impone, nel dubbio, d'intendere la convenzione d'arbitrato nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce: norma espressione di un favor del legislatore per il ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione statale, che consente, in mancanza di un'espressa manifestazione di volontà contraria, di ampliare l'ambito applicativo di una clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui inerisce la clausola compromissoria, in modo da ricomprendervi tutte le controversie aventi la loro causa petendi nel contratto stesso (cfr. Cass., Sez. VI, 13/10/ 2016, n. 20673; Cass., Sez. II, 3/02/2012, n. 1674).

Secondo l'orientamento prevalente, l'eccezione di arbitrato irrituale non è equiparabile ad un'eccezione di rito attinente a questioni di competenza o giurisdizione, ma integra un'eccezione preliminare di merito, in quanto per il tramite di una clausola compromissoria irrituale le parti pattuiscono una preventiva rinuncia alla giurisdizione in favore di una risoluzione negoziale di eventuali future controversie, essendo sottesa all'eccezione di compromesso la questione di diritto sostanziale che verte sulla validità ed interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Pur non essendo direttamente applicabile, nel rapporto tra giudici ed arbitri irrituali, l'art. 819 ter c.p.c che attiene unicamente



all'arbitrato rituale, la parte che intenda far valere l'esistenza di una clausola d'arbitrato irrituale è tenuta, a pena di decadenza, a sollevare l'eccezione di merito all'atto della tempestiva costituzione in giudizio (Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 19473/2016; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21177/2019), come avvenuto nella specie.

Consegue l'improponibilità della domanda.

La liquidazione delle spese segue la soccombenza nei confronti del Giacovelli, applicato lo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi, mentre sono compensate tra le parti le spese con la società, nei cui confronti non era stata formulata alcuna domanda diretta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Giuseppe Mazzilli, Anna Rita Regina, Marilena Di Cosola, Giovanni Morisco contro Biagio Giacovelli e La Federica società Cooperativa, così provvede:

- Dichiarare improponibile la domanda;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese legali sostenute dal convenuto Giacovelli, liquidate in € 1700,00 oltre r.f. iva e cap come per legge;
- compensa le spese tra le altre parti in causa.

Così deciso in Bari, 25 sett. 2023/26 settembre 2023

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Arbitrato in Italia

